

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

Provincia di Rimini

COPROGETTAZIONE CON SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART.

55 DEL D.LGS N. 117/2017 PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI

ALLA FASCIA DI ETA' 3-14 ANNI NEL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA.

_____ [Codice CIG _____].

L'anno duemilaventi _____, in esecuzione della determina del Dirigente responsabile n. _____
del _____,

TRA:

il Dott. Ivan Cecchini nato a _____ il _____, c.f.: _____, che
interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore Amministrativo, in nome e per conto del
Comune di Bellaria Igea Marina, Piazza del Popolo 1, Bellaria Igea Marina (Rn), c.f./P.Iva:
00250950409, di seguito nel proseguo denominato "il Comune",

E

_____ C.F.: _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante di
_____, con sede legale a _____ in Via _____ n. ___, C.F./P. I.V.A.
_____, _____, di seguito nel proseguo denominato "Soggetto co-
progettante" o "Soggetto attuatore",

Premesso:

- che in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei
servizi nei settori di attività di interesse generale cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice
del terzo settore) , assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso
forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto

dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona;

- che ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017 la co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti e, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ha la finalità di sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato pubblico-privato sociale, in attuazione di quanto previsto dal Codice del terzo settore, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del terzo settore;

- che nell'ambito della co-progettazione, il perseguimento degli interessi della comunità locale si basa sull'aggregazione di risorse pubbliche e private e non, invece, sulla corresponsione di prezzi o sul riconoscimento di corrispettivi in favore degli Enti del terzo settore;

- che la co-progettazione è quindi un modello alternativo all'appalto come ben definito all'art. 6 del D.Lgs n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) a norma del quale in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- che l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22/01/2026 sono state approvate le linee di indirizzo in merito alla co-progettazione con soggetti del terzo settore ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 117/2017 per la realizzazione di centri estivi rivolti alla fascia di età 3-14 anni nel Comune di Bellaria Igea marina;

- che in esecuzione della citata deliberazione n. _____ del _____ con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato approvato l'avviso pubblico rivolto a soggetti del terzo settore per selezionare in partner con cui co-progettare le attività di cui al punto precedente ai sensi dell'art.

55 del D.Lgs n. 117/2017;

- che con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ sono state approvate le risultanze della suddetta selezione ed in esito alla co-progettazione avviata con il Soggetto co-progettante, il progetto definitivo degli interventi e delle attività oggetto della presente convenzione;

- che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

tutto ciò premesso ed assunto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

SI CONVIENE E SI STIPULA:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.

Oggetto della convenzione è la realizzazione di centri estivi rivolti alla fascia di età 3-14 anni nel Comune di Bellaria Igea marina così come definiti dal progetto definitivo esito del percorso di coprogettazione di cui all'art. 55 del D.Lgs n. 117/2017 approvato con Determina Dirigenziale n.

_____ del _____, progetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

Le finalità e gli obiettivi attesi sono indicati nella Scheda di progetto per la co-progettazione, allegato 1 all'Avviso pubblico di co-progettazione in premessa indicato, scheda allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

I documenti richiamati (allegato 1 e 2) costituiscono il progetto definitivo delle attività. Le parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano affinché le attività siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato. In ragione di quanto precede, le parti

assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato.

Art. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha una durata massima di anni 3 (tre) con termine a conclusione delle attività estive del 2028.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il tempo necessario e funzionale al completamento delle fasi/azioni progettuali condivise con l'Ente pubblico e previa valutazione della persistenza dell'interesse pubblico specifico sino ad un massimo di 3 (tre) annualità, ovvero di ridefinire una durata minore in funzione dei risultati ottenuti.

Art. 3 - RISORSE.

Per la realizzazione del Progetto l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, mette a disposizione le seguenti risorse:

- a) contributo annuo lordo omnicomprensivo di € 80.000,00 (ottantamila/00) come importo massimo erogabile per il rimborso delle spese sostenute;
- b) utilizzo gratuito di sedi scolastiche comunali e relativi arredi, suppellettili, attrezzature ed utenze (*qualora richiesto e previsto nel progetto definitivo*).
- c) eventuali contributi extra, con particolare riferimento al servizio di assistenza educativa per minori con disabilità certificati ai sensi dell'art 3 della L.104/92 che verranno assegnati ed erogati a fronte delle spese sostenute per l'attuazione del progetto specifico di inclusione previo accordo con l'Ente pubblico.

Il valore complessivo del progetto è stato definito in linea di massima in sede di co-progettazione in relazione alle risorse effettivamente conferite dai partner, comprensive di valorizzazioni di beni, beni strumentali e risorse umane aggiuntive.

In particolare, l'importo di cui al punto a) del presente articolo, la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990, assume funzione esclusivamente compensativa degli oneri e

responsabilità dei partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi.

Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo viene erogato alle condizioni e con le modalità stabilite ai successivi artt. 12 e 13 solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto partner per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati.

Qualora, a seguito della rendicontazione, emerga un'economia di spesa rispetto all'importo originariamente previsto, l'Amministrazione procederà alla liquidazione del solo importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute, con esclusione di ogni somma non giustificata da adeguata documentazione.

Art. 4 - CO-FINANZIAMENTO DA PARTE DEGLI SOGGETTI PARTNER.

In ragione della peculiarità del rapporto di collaborazione attivato mediante la coprogettazione, è richiesto che gli ETS concorrono all'attuazione degli interventi, con una quota minima, apportando risorse aggiuntive (quali a titolo esemplificativo: spazi fisici, risorse umane, risorse finanziarie, attività, risorse strumentali e logistiche, ecc...) direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e finalizzate all'incremento del valore aggiunto della proposta progettuale.

Il Soggetto attuatore compartecipa alla co-progettazione in oggetto con una quota annua pari ad €

Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da volontari, esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria linda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata da lavoratori dipendenti, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari.

Tali risorse dovranno essere quantificate economicamente ed inserite nel piano economico-finanziario di sostenibilità.

Art. 5 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ.

Le Parti si impegnano a svolgere le attività previste dal progetto definitivo (Allegato 1), nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda di progetto e di quanto indicato nella presente convenzione.

Il progetto definitivo contiene le linee programmatiche generali delle attività per il periodo di riferimento della convenzione.

Il progetto definitivo viene esplicitato in programmi annuali dettagliati con la descrizione delle azioni ed iniziative da attivarsi.

I programmi dovranno essere approvati dal Comune e preventivamente definiti con il gruppo di lavoro di cui al successivo art. 7 anche dal punto di vista delle risorse finanziarie messe a disposizione da entrambe le parti.

Il programma dovrà essere coordinato con le attività attivate dal Comune nella rete dei propri servizi.

Il Soggetto Attuatore dovrà realizzare, a proprie spese, la promozione e la comunicazione delle attività che andrà a realizzare.

Tutti i materiali, prodotti dall'E.T.S. o dai partner di rete, inerenti le iniziative di comunicazione e promozione delle attività progettuali, dovranno tassativamente riportare la dicitura "Progetto approvato e finanziato dal Comune di Bellaria Igea Marina, nell'ambito della co-progettazione per la realizzazione di centri estivi rivolti alla fascia di età 3-14 anni. E' richiesta anche la presenza dei loghi.

Art. 6 - DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO.

È vietata la cessione della convenzione, anche parziale, pena la risoluzione automatica e la decadenza. È ammesso il ricorso al convenzionamento con associazioni di volontariato, di cui alla L. n. 266/1991, per lo svolgimento di servizi attinenti la convenzione. Il subappalto non autorizzato, anche di parte del servizio, determina la risoluzione automatica e la decadenza dalla convenzione. In ogni caso il subappalto regolarmente dichiarato in sede di offerta dovrà essere

debitamente autorizzato dall'Ente appaltante. Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione saranno comunicati in conformità di quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Non si provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 7 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il controllo e la verifica della regolarità e qualità delle attività svolte riguardo ai contenuti del progetto presentato e della scheda progetto sono demandate al Responsabile del Procedimento che è preposto al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione della convenzione per assicurarne la regolare esecuzione. Il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle attività previste dal progetto sono demandate a_____.

Art.8 - SISTEMA DELLA GOVERNANCE.

La governance del progetto definitivo e dei programmi annuali è affidata al Gruppo di lavoro con funzioni strategiche e di indirizzo, definisce il progetto definitivo e i programmi annuali, ne cura l'attuazione, monitorando e valutando in modo partecipato il percorso e gli esiti dei progetti, con funzioni di controllo ed è diretto dal Responsabile del procedimento dell'U.O. Servizi per la qualità della vita e il benessere dei cittadini.

Il Gruppo di lavoro promuove e si avvale del Tavolo Tecnico e si riunisce periodicamente su convocazione dell'ufficio competente.

Art. 9 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.

I partner si impegnano a fornire materiale utile alla verifica periodica del perseguitamento degli obiettivi di risultato e impatto in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione.

Il Soggetto Attuatore dovrà documentare in modo accurato i progetti e le iniziative, attraverso la predisposizione di strumenti di monitoraggio e valutazione concordati con il Gruppo di lavoro e loro comunicazione pubblica, sia attraverso gli strumenti tradizionali che attraverso l'uso e l'aggiornamento costante dei social network.

Il Soggetto Attuatore al termine dell'attività dovrà presentare al Comune idonea relazione sull'attività svolta nel periodo Intercorso.

La relazione deve illustrare l'andamento gestionale, indicare i risultati ottenuti nelle varie attività, elaborando in particolare le informazioni in dati statistici sull'affluenza, la tipologia di utenti e tutti

i suggerimenti ritenuti utili al perseguitamento delle finalità attese, e i dati di monitoraggio e valutazione secondo la tempistica, il metodo egli strumenti concordati con il Gruppo di lavoro in sede di co-progettazione.

La mancata presentazione della relazione è considerato inadempimento grave.

Art. 10 – REFERENTI.

Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il Funzionario Coordinatore

Responsabile Dott.ssa Maria Teresa Mondaini

Il referente per il Soggetto Attuatore per le attività oggetto della convenzione è _____.

Il Soggetto Attuatore individua quale referente per i rapporti con il Comune _____ garantendone la reperibilità.

Il Responsabile del procedimento potrà effettuare in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, controlli e verifiche sullo stato dei luoghi, sul rispetto della destinazione d'uso degli stessi, nonche' piu' in generale sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO.

La liquidazione del finanziamento, avendo natura giuridica contributiva ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 e ss. mm. e ii. e del Decreto del 31 marzo 2021 n. 72 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sarà subordinata alla verifica positiva del monitoraggio delle attività ed alla corretta rendicontazione delle spese in relazione alle voci ammissibili, valutate congrue e coerenti con le attività progettuali concordate, co-progettate e realizzate.

Le spese dovranno essere rendicontate sulla base di quelle effettivamente sostenute in relazione alle voci ammissibili ed alle modalità per la rendicontazione, coerenti con la specificità del progetto oggetto della convenzione.

Affinché le spese possano essere ritenute ammissibili, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale:

a. strettamente pertinenti al Progetto approvato dall'Amministrazione comunale e utili per raggiungere i risultati attesi (relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento delle attività

progettuali redatta su carta intestata del soggetto richiedente e sottoscritta dal legale rappresentante);

b. effettuate per attività svolte nel periodo compreso fra la data di avvio del progetto e la scadenza del periodo di convenzione;

c. intestate al soggetto giuridico destinatario del finanziamento e da esso sostenute;

d. giustificate da fatture quietanzate o da documenti di valore probatorio equivalente, regolarmente registrati nella contabilità del soggetto destinatario del finanziamento attraverso un'adeguata codificazione contabile che consenta in maniera agevole il riscontro fra contabilità generale e specifica, nonché fra questa e le prove documentali;

e. identificabili, comprovate e verificabili da documenti opportunamente conservati; ogni fattura/ricevuta di pagamento, come già evidenziato al punto c, dovrà essere necessariamente intestata all'Ente beneficiario del contributo il quale dovrà anche produrre una dichiarazione redatta su propria carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprovante che le fatture quietanzate o documenti di valore probatorio equivalente che sono stati presentati in copia non sono stati utilizzati e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;

f. ammissibili secondo le vigenti normative europee, nazionali e regionali, conformi ai criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità;

g. corrispondenti alle voci di spesa indicate nel quadro economico relativo al budget, condiviso con il Comune in fase di co-progettazione e di definizione del programma annuale .

In presenza di eventuali finanziamenti, oltre a quelli messi a disposizione con la co-progettazione, dovrà essere chiaramente identificata la demarcazione di tali attività e delle risorse a copertura delle stesse, al fine di verificare l'assenza di doppio finanziamento.

Per quanto riguarda la congruità della spesa, le voci ammissibili per la rendicontazione, a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

- costi per il personale;
- altri servizi;
- acquisto di beni;

- noleggio di beni;
- spese di comunicazione;
- spesa per organizzazione eventi;
- spese di gestione delle attività;
- spesa per attività formative utenti;
- spesa per materiale di consumo;
- spesa per strumentazione d'ufficio e/o materiale informatico utile all'attuazione del progetto oggetto di convenzione;

Le spese relative ai costi indiretti di gestione e amministrazione sono riconosciute in forma forfettaria in misura percentuale rispetto agli altri costi rendicontati (costi diretti) e comunque fino ad un massimo del 7%.

Le spese saranno valutate sulla base dei costi di mercato e, per quanto riguarda il personale, sulle retribuzioni previste dal CCNL Terzo Settore e sui compensi previsti dagli Ordini professionali oltre che sulla base delle risultanze e confronto tra il monitoraggio e la documentazione prodotta a giustificativo del contributo economico dell'Amministrazione all'attività effettivamente svolta dall'Operatore e pertinente al progetto formalmente concordato tra le parti.

Il Comune procederà alla verifica della correttezza e congruenza della documentazione trasmessa e potrà richiedere al Soggetto attuatore ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle attività effettivamente svolte. Il Soggetto attuatore si obbliga ad esibire la documentazione richiesta.

Art. 12 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI.

Sono ammessi anticipi sui contributi concessi nella misura massima del 50%.

Sono concessi ulteriori anticipazioni sino alla misura massima dell'80% del contributo richiesto sulle base di specifiche e motivate esigenze a condizione che le attività siano state avviate.

In questo caso il Soggetto Attuatore richiedente dovrà motivare la richiesta (es: per la necessità di anticipare somme di denaro per la realizzazione del progetto, per la necessità di sottoscrivere contratti preliminari, ecc..., preferibilmente allegando relativa documentazione a comprova).

Il pagamento dell'ultima nota di debito del progetto avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

Ciascuna nota di debito dovrà essere emessa in formato elettronico e riportare la dicitura "somme escluse dal campo di applicazione Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del DPR 633/72", in quanto trattasi di erogazioni di denaro messo a disposizione per realizzare programmi e finalità a carattere generale e compensare i relativi costi.

In esito alle verifiche il Comune potrà non riconoscere in toto o in parte l'importo rendicontato e di conseguenza non procedere all'erogazione o ridurre la somma da erogare.

I pagamenti verranno effettuati di norma entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione del contributo pubblico che avverrà una volta completate le verifiche di cui sopra, e solo ad esito positivo dei controlli in materia di DURC, qualora applicabile.

Il Soggetto Attuatore si obbliga al rispetto tassativo degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 a norma del quale tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di diritto del presente atto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il contributo corrisposto non potrà mai essere superiore alla differenza costi ricavi nei limiti del disavanzo indicato nel progetto.

Qualora non risultino pienamente rispettate le condizioni di erogazione del contributo questo potrà essere proporzionalmente ridotto e in caso di difformità grave revocato.

Art. 13 - RIAPERTURA DELLA CO-PROGETTAZIONE - REVISIONE DELLA CONVENZIONE.

Il Comune si riserva di richiedere al Soggetto Attuatore la riapertura del tavolo di co-progettazione per procedere all'integrazione delle attività, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Il Soggetto Attuatore accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino a suo carico maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta se non sia stata concordata dalle parti.

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta.

Art. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE.

Il Soggetto Attuatore è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente atto.

Il Soggetto Attuatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico al Soggetto Attuatore di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli in ordine al presente punto e il Soggetto Attuatore si impegna ad esibire, se del caso, la documentazione probatoria.

I volontari, tirocinanti o stagisti messi a disposizione dal Soggetto Attuatore o dal Comune dovranno prestare la loro attività in compresenza del personale dipendente e mai in sostituzione dello stesso.

Ai fini assicurativi e di responsabilità, valgono per gli eventuali tirocinanti e volontari impiegati nel servizio tutte le prescrizioni relative al personale riportate nel presente atto e nel Capitolato o comunque dovute per legge, nessuna esclusa.

Il Soggetto Attuatore dovrà coprire i volontari inseriti nelle attività con assicurazione contro infortuni, malattie e per RCT verso terzi.

Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale per ogni persona che svolga attività professionali o volontarie all'interno del servizio, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.Lgs 4 marzo 2014, n. 39, "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile").

Il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 co.3 del DPR n. 62/2003 "Regolamento recante codici di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento del Comune di Bellaria Igea Marina , visionabile sul sito dell'Ente, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitato codice per quanto compatibili.

Art. 16 - CESSIONE E SUB CONCESSIONE.

In ragione della natura personale della co-progettazione è vietata, a pena di risoluzione di diritto della presente convenzione, la cessione della convenzione sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

E' altresì vietata a pena di risoluzione di diritto della presente convenzione, qualsiasi forma di sostituzione, anche parziale, a titolo di cessione o sub concessione, o abusiva utilizzazione da parte di terzi dei locali e attrezzature.

Non sono ammesse iniziative da parte di soggetti che operano per finalità di partito o elettorali o che operano per finalità o con modalità vietate dalla legge.

Il Soggetto Attuatore è responsabile della conduzione del servizio e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti o danni da parte di soggetti terzi causati dalla mancata effettuazione dell'attività di controllo.

Art. 17 – RESPONSABILITÀ.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni e quant'altro dovesse accadere, per qualsiasi causa al gestore, al personale impiegato e agli utenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Ogni responsabilità per danni a cose e/o a persone che dovessero derivare per qualsiasi causa, riguardo all'espletamento del servizio, è, senza riserva ed eccezioni, a totale carico dell'Appaltatore, il quale a garanzia e a copertura del relativo rischio dovrà provvedere alla costituzione di apposita polizza per responsabilità RCT /RCO con dei massimali adeguati. La richiesta garanzia assicurativa dovrà coprire tutti i periodi di effettuazione del servizio per l'intera durata contrattuale compresa l'eventuale proroga e rinnovo. La presentazione della richiesta garanzia assicurativa è condizione essenziale per la stipulazione della convenzione e in ogni caso l'espletamento delle attività. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo, è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata.

Art. 18 - INADEMPIENZE E PENALI.

Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto Attuatore potrà produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune medesimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Al verificarsi di eventuali inadempienze potranno essere applicate le seguenti penali:

- realizzazione non conforme al progetto definitivo e relativi programmi annuali delle attività co-progettate: penale variabile da € 50 a € 500 a seconda della gravità della non conformità contestata;
- mancata presentazione del programma annuale delle attività nei termini di convenzione : € 10,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 8 di convenzione in materia di monitoraggio e valutazione: penale variabile da € 50 a € 500 a seconda della gravità della non conformità contestata;
- in via residuale, mancato rispetto di quanto previsto nelle clausole di convenzione non regolate dalle penalità di cui sopra : penale variabile da € 10 a € 500 a seconda della gravità della non conformità contestata.

Si procederà al recupero della penalità da parte del Comune mediante ritenuta diretta sui contributi dovuti o, in caso di in capienza, eventuale richiesta di restituzione somme.

Art.19 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti.

In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Attuatore, il Comune liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

a. da parte del Soggetto Attuatore:

- in caso di reiterate inadempienze/ritardi da parte del Comune di Torino nell'erogazione del trasferimento accordato a parziale copertura dei costi delle attività rese;

b. da parte del Comune:

- quando il Soggetto Attuatore sia colpito da una causa di incapacità generale di cui agli art.. 94 e 95 del D.Lgs n.36/2023;
- interruzione non motivata delle attività;

- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo e nei programmi annuali;
- quando il Soggetto Attuatore si renda colpevole di frode o di dichiarazioni mendaci;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;
- violazione degli obblighi degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136;
- Subgestione non autorizzata.

Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, inoltrata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità degli interventi resi in favore dell'utenza

Art. 20 - PRINCIPIO DI BUONA FEDE E FORO COMPETENTE.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà e correttezza, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Pertanto qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione ed interpretazione delle clausole di convenzione, qualora non risolvibili in amichevole accordo, è deferita alla giurisdizione del Foro Civile di Rimini. E' esclusa competenza arbitrale.

Art. 21 - RINVII NORMATIVI.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 22 - SPESE.

Le spese connesse e conseguenti al presente atto sono a carico del Soggetto Attuatore ai sensi dell'art.16 bis del R.D. 2440/23. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del d.lgs 117/2017. La stessa verrà posta a registrazione fiscale solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR 131/1986 con spese a carico del richiedente.

Art. 23 - DOMICILIO LEGALE E COMUNICAZIONI.

Per gli effetti del presente contratto il Soggetto Attuatore elegge il proprio domicilio nella sede legale.

Le parti concordano che tutte le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica certificata.

Art. 24 – RISERVATEZZA.

Il Soggetto Attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali che, in ragione dello svolgimento della co-progettazione, necessariamente acquisirà, nonchè della corretta gestione, conservazione e sicurezza delle banche dati ed archivi degli utenti ed in quanto Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento delle attività affidate, dovrà rispettare tutte le norme relative all'applicazione del d.lgs 196/2003.

Le parti danno atto di avere proceduto contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo alla sottoscrizione di uno specifico "accordo" che regola il trattamento dei dati personali in conformità all'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679.

Con la sottoscrizione dell'allegato Accordo, l'Appaltatore viene individuato come Responsabile del Trattamento dei dati personali ed assume i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679.

Per tutta la durata della co-progettazione e a pena di risoluzione dello stesso, il Responsabile è tenuto ad effettuare i trattamenti di dati personali conseguenti allo svolgimento delle attività

oggetto di affidamento, nel rispetto di tutte le disposizioni e obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, dall'art. 28 paragrafo 3, con la precisazione che anche le eventuali successive modifiche e integrazioni delle citate disposizioni normative si intenderanno automaticamente recepite come vincolanti nel presente appalto.

Atto fatto, letto e sottoscritto tra le parti in formato digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, in segno di integrale accettazione senza riserve.

IL SOGGETTO ATTUATORE

il Legale Rappresentante

()

Firma digitale

IL COMUNE

il Direttore Amministrivo

(Ivan Cecchini)

Firma digitale

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod.civ. le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente le clausole di cui articoli: art. 10 - monitoraggio e valutazione, art. 12 - modalità di erogazione del contributo pubblico, art. 13 - liquidazione dei contributi, art. 14 - riapertura della co-progettazione - revisione della convenzione, art. 15 – obblighi in materia di personale, art. 16 - codice di comportamento, art. 17 - cessione e sub concessione, art. 18 – responsabilità, art. 19 - inadempienze e penali, art. 20 – risoluzione della convenzione, art. 21 - principio di buona fede e foro competente, art. 24 - domicilio legale e comunicazioni, art. 25 – riservatezza.

IL SOGGETTO ATTUATORE

il Legale Rappresentante

()

Firma digitale

IL COMUNE

il Direttore Amministrivo

(Ivan Cecchini)

Firma digitale